

Modalità di presentazione delle istanze per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 8 (PAS) e dell'art. 9 (per le autorizzazioni di competenza regionale) del d. lgs 190/2024 e linee guida per il soggetto proponente

**Art. 1
Disposizioni generali**

1. Gli allegati A, B e C di cui al Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, individuano gli interventi realizzabili, rispettivamente, secondo il regime dell'attività libera, della procedura abilitativa semplificata e dell'autorizzazione unica. All'atto della presentazione della domanda, per gli interventi di cui agli allegati B e C, il soggetto proponente provvederà ad individuare il regime amministrativo, applicabile nel caso di specie, sotto forma di dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, nel modello di domanda.
2. Ai fini della qualificazione dell'intervento e della disciplina amministrativa allo stesso applicabile, il soggetto proponente ed il progettista dell'intervento dovranno dichiarare congiuntamente, ai sensi del DPR 445/2000, che l'intervento non concorre a generare effetto cumulo unitamente a differenti istanze presentate, dovendosi reputare come unica la domanda invece parcellizzata e avente ad oggetto la medesima area, ovvero presentata dal medesimo soggetto identificabile come unico centro di interessi. La dichiarazione deve essere resa anche con riferimento ad interventi già realizzati.

**Art. 2
Digitalizzazione delle procedure
Amministrative**

1. Nelle more dell'operatività della piattaforma SUER, la presentazione dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi di cui all'allegato B - Interventi in regime di PAS e di cui all'allegato C - Interventi in regime di autorizzazione unica di competenza regionale (AU, PAUR), avviene in modalità digitale mediante le forme utilizzate dall'amministrazione competente, ovvero tramite:
 - a. lo Sportello Unico per l'Edilizia (Calabria SUE) per gli interventi di cui all'allegato B - Interventi in regime di PAS, utilizzando il modello PAS R01/2025 - Istanza PAS ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 190/2024 e, ove occorrente, la modulistica per lo screening di V.INC.A ovvero valutazione appropriata di V.INC.A. approvata dal Dipartimento Ambiente con Decreto n. 6942 del 19/05/2023;
 - b. lo Sportello Ambiente, su CalabriaSuap, per gli interventi di cui all'allegato C (Autorizzazione Unica), sezione I, sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, soggette alla procedura PAUR di cui all'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006, utilizzando la *Modulistica per la presentazione dell'istanza di VIA-PAUR (art. 27-bis D.Lgs. n. 152/2006)*:
 1. Modulo Istanza di VIA - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR);

2. Mod. 1 - Avviso pubblico art. 27-bis c. 4 D.Lgs. n. 152/06;
 3. Mod. 2 - Dichiarazione valore delle opere;
 4. Mod. 3 - Dichiarazione dati verifica antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011;
 5. Mod. 4 - Dichiarazione esattezza allegazioni;
 6. Mod. 5 - Dichiarazione assetti societari;
 7. Mod. 6 - Dichiarazione check-list per impianti Agrivoltaici o Fotovoltaici;
 8. Mod. 7 - AU-PAUR R01/25 - Istanza di Autorizzazione Unica FER (art. 9 D.Lgs. n. 190/2024) / Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici (L.R. 36/2023) nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
 9. Format elenco documentazione - PAUR;
 - c. lo Sportello Ambiente, su CalabriaSuap, per gli interventi di cui all'allegato C (Autorizzazione Unica), sezione I, sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA autonoma, utilizzando la Modulistica per la presentazione dell'istanza di Screening di VIA (art. 19 D.Lgs. n. 152/2006):
 1. Modulo Istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA;
 2. Mod. 1 - Dichiarazione valore delle opere;
 3. Mod. 2 - Dichiarazione check-list per impianti Agrivoltaici o Fotovoltaici;
 4. Mod. 3 - Elenco Amministrazioni / Enti.
 5. Format elenco documentazione - verifica di assoggettabilità a VIA;
 - d. lo Sportello Energia, su CalabriaSuap, per gli interventi di cui all'allegato C (Autorizzazione Unica), sezione I, che non sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenze regionale, di cui al Titolo III Parte II D.Lgs.n. 152/2006 ad eccezione dell'art 19, utilizzando il modulo AU R01/25 - Istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 190/2024 nonché la modulistica di cui alla precedente lett. c là dove il proponente voglia richiedere la verifica di assoggettabilità a VIA all'interno dell'Autorizzazione Unica.
2. Il proponente, contestualmente alla presentazione dell'istanza, è tenuto a trasmettere copia della quietanza di avvenuto pagamento degli oneri istruttori calcolati secondo le modalità riportate nel successivo articolo 3. Il mancato saldo delle spese istruttorie costituisce condizione di improcedibilità. Il pagamento in favore della Regione Calabria dovrà essere effettuato unicamente a mezzo piattaforma PagoPA, specificando la seguente tipologia di pagamento "Oneri istruttori per procedimenti riguardanti gli impianti di produzione di energia". Il pagamento in favore dei Comuni verrà effettuato con le modalità dagli stessi indicate, specificando che trattasi di "Oneri istruttori per procedimenti riguardanti gli impianti di produzione di energia".

Art. 3 Spese istruttorie

1. Sono approvati i seguenti oneri istruttori:

Interventi in regime di PAS - Allegato B D.lgs 190/2024

- per gli interventi di cui alla sezione I e II, il proponente dovrà versare un importo pari allo 0,03% del valore complessivo dell'investimento, comprensivo delle opere di dismissione, come risultante da perizia giurata;

Interventi in regime di autorizzazione unica - Allegato C D.lgs 190/2024

- per gli interventi di cui alla sezione I che non ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 27 bis del d.lgs 152/06, il proponente dovrà versare un importo pari allo 0,03% del valore complessivo dell'investimento, comprensivo delle opere di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi ovvero, ove ricorrano le condizioni, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte, come risultante da perizia giurata, oltre che gli ulteriori oneri dovuti per gli eventuali procedimenti di VInCA (ai sensi della D.G.R. n. 147 del 31/03/2023) e/o di verifica di assoggettabilità a VIA (0,0005 del valore dell'opera al quale si aggiunge l'importo fisso di € 800,00 ai sensi dell'art. 8 del R.R. n. 10/2013), nonché gli eventuali ulteriori oneri dovuti come per legge;

Interventi in regime di provvedimento autorizzatorio unico regionale (art. 27-bis - PAUR) - Allegato C D.lgs. 190/2024

- per gli interventi di cui alla sezione I che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 27-bis del D.lgs 152/06 (PAUR), il proponente dovrà versare un importo pari allo 0,001 del valore complessivo dell'investimento al quale si aggiunge l'importo fisso di € 1.200,00 ai sensi dell'art. 8 del R.R. n. 10/2013, oltre che gli ulteriori oneri per l'istruttoria di competenza del Dipartimento Sviluppo Economico stabiliti nella misura dello 0.03% del valore complessivo dell'investimento, comprensivo delle opere di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi ovvero, ove ricorrano le condizioni, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte, come risultante da perizia giurata, nonché gli eventuali ulteriori oneri dovuti come per legge;

Provvedimento di voltura e/o di presa d'atto per autorizzazioni già rilasciate o autorizzazione unica per modifica non sostanziale

- per gli interventi di cui agli Allegati B e C, il proponente dovrà versare un importo pari allo 0,01% del valore complessivo dell'investimento, comprensivo delle opere di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi ovvero, ove ricorrano le condizioni, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte, come risultante da perizia giurata;

Provvedimento di proroga dei termini per l'avvio e la conclusione dei lavori di costruzione dell'impianto

- per gli interventi di cui agli Allegati B e C, il proponente dovrà versare un importo pari allo 0,01% del valore complessivo dell'investimento, comprensivo delle opere di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi ovvero, ove ricorrano le condizioni, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte, come risultante da perizia giurata;

2. Gli importi calcolati secondo le disposizioni di cui al comma 1 non potranno comunque essere inferiori ad un minimo di € 500,00.

1. Gli interventi da realizzare ai sensi dell'art. 7 del D.lgs n. 190/2024 concorrono all'implementazione del catasto degli impianti e delle linee elettriche.
2. Per poter essere realizzati in regime di attività libera gli interventi non devono in alcun modo contribuire a generare l'effetto cumulo derivante dalla realizzazione di più impianti, della medesima tipologia e contesto territoriale. Nel caso di artato frazionamento delle aree e degli impianti facenti capo ad un unico centro di interessi si procederà all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 11, comma 5 del D.lgs 190/2024.
3. Qualora, a seguito di verifiche e controlli, dovesse emergere che le opere realizzate contribuiscono a generare l'effetto cumulo di cui al comma precedente, ovvero che le opere, parcellizzate, interessano la medesima area, ovvero fanno capo ad un unico centro di interessi, verranno considerate opere abusive, ovvero opere realizzate in assenza di titolo autorizzativo ed il comune territorialmente competente provvederà a disporre la demolizione.
La distanza temporale tra gli iter autorizzativi non esclude l'esistenza di un c.d. artato frazionamento.
4. In attuazione dell'art. 7, comma 7 del D.lgs 190/2024, per gli interventi che prevedono l'occupazione di suolo non ancora antropizzato, il proponente è tenuto alla corresponsione di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di ripristino, mediante la presentazione al comune o comuni territorialmente competenti, di una garanzia bancaria o assicurativa stabilita in via generale nella misura massima del 5% del valore complessivo dell'investimento, per come risultante da perizia giurata.

Art. 5

Procedura abilitativa semplificata

1. Al momento della presentazione della domanda, il proponente dovrà:
 - a. risultare in regola con gli obblighi di certificazione antimafia;
 - b. dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi di cui agli art. 94, 95, 98 del decreto legislativo 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, anche attraverso autocertificazione rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
 - c. essere in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria commisurata all'opera richiesta, da dimostrarsi attraverso la presentazione di almeno due referenze bancarie;
 - d. allegare ricevuta del versamento degli oneri istruttori in favore dell'Amministrazione comunale procedente, nella misura dello 0,03% dell'investimento per come risultante da perizia giurata;
 - e. produrre:
 - 1) atto di impegno a corrispondere - prima dell'avvio dei lavori - una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare mediante fideiussione bancaria o assicurativa, stabilita nella misura massima del 5% del valore complessivo dell'investimento per come risultante da perizia giurata in favore del comune o dei comuni territorialmente competenti;
 - 2) dichiarazione di avvenuta comunicazione alla Regione Calabria, Dipartimento Attività Produttive - Settore Politiche Energetiche, di utilizzo

della PAS (nelle more di perfezionare l'inoltro automatico attraverso portale informatico);

- f. dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, che l'impianto non ricade tra gli interventi da sottoporre a procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al Titolo III Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., restando ferma l'eventuale valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta anche dal progettista.
2. La documentazione da allegare alla domanda ed il progetto concorrono alla costruzione del fascicolo digitale del progetto che dovrà confluire nel catasto di cui all'articolo 9 del presente documento. Il fascicolo dovrà contenere il titolo autorizzativo/abilitativo rilasciato dall'amministrazione comunale.
3. Gli interventi non devono in alcun modo contribuire a generare l'effetto cumulo derivante dalla realizzazione di più impianti, della medesima tipologia e contesto territoriale. Nel caso di artato frazionamento delle aree e degli impianti facenti capo ad un unico centro di interessi si procederà all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 11, comma 5 del D.lgs 190/2024.
4. Qualora, a seguito di verifiche e controlli, dovesse emergere che le opere realizzate contribuiscono a generare l'effetto cumulo di cui al comma precedente, ovvero che le opere, parcellizzate, interessano la medesima area, ovvero fanno capo ad un unico centro di interessi, verranno considerate opere realizzate in difformità del titolo autorizzativo, risultando in tale circostanza le opere da sottoporre al regime autorizzativo di cui all'art. 9 del dlgs 190/2024, ed il comune territorialmente competente provvederà ad disporre la demolizione.
5. Il proponente, nel caso di impianto agrivoltaico, dovrà dimostrare la continuità dell'attività agricola e pastorale attraverso:
 - a) i dati presenti nella RICA o, esclusivamente per le iniziative che accedono tramite Registri, nel fascicolo aziendale;
 - b) una relazione agronomica asseverata, redatta da un professionista avente competenza in materia o da un CAA, sulla gestione colturale relativa all'anno di riferimento da presentare, con cadenza annuale;
 - c) la stipula di un [preliminare di] accordo di cooperazione per l'uso di terreno a fini di produzione agricola e di produzione di energia da fonte solare, come da modello approvato ed allegato al presente documento (cfr. Modulo AC R01/2025 - Modello di Accordo di Cooperazione), da convertire in accordo definitivo, in forma pubblica, trascritto prima del rilascio dell'Autorizzazione.
- L'impianto dovrà rispettare i requisiti minimi previsti dalle LGM.
6. Nelle more di perfezionare l'inoltro automatico, è fatto obbligo alle amministrazioni comunali di trasmettere entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno specifica attestazione dei titoli autorizzativi rilasciati nel corso del semestre precedente. Tale attestazione, suddivisa per ciascuna fonte rinnovabile, dovrà riportare relativamente a ciascun impianto autorizzato le seguenti informazioni minime: potenza autorizzata, produzione annua stimata, data di avvio dei lavori inserita nell'istanza di autorizzazione, date di ultimazione dei lavori e di entrata in esercizio inserite nell'istanza presentata ove disponibili.
7. La mancata trasmissione dell'attestazione di cui al punto precedente, riscontrata dall'amministrazione regionale anche con l'ausilio di strumenti di monitoraggio, comporta l'obbligo da parte dell'amministrazione comunale di procedere al versamento in favore dell'amministrazione regionale stessa del 30% degli oneri istruttori già percepiti.

Art. 6
Autorizzazione unica

1. Al momento della presentazione della domanda di autorizzazione unica il proponente dovrà:
 - a. risultare in regola con le certificazioni antimafia;
 - b. possedere i requisiti soggettivi di cui agli art. 94, 95, 98 del decreto legislativo 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c. dimostrare di possedere una capacità economica e finanziaria commisurata all'opera richiesta, a mezzo di referenza bancaria;
 - d. versare gli oneri istruttori nella misura del 0,03% dell'investimento, per come risultante da perizia giurata;
 - e. impegnarsi a corrispondere prima dell'avvio dei lavori una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare mediante fideiussione bancaria o assicurativa, stabilita in via generale nella misura massima del 5% del valore complessivo dell'investimento, per come risultante da perizia giurata, in favore del comune o dei comuni territorialmente competenti. La cauzione sarà trasmessa a mezzo sportello informatico, unitamente alla comunicazione di inizio lavori.
2. Nel caso di impianto agrivoltaico, il proponente dovrà dimostrare la continuità dell'attività agricola e pastorale attraverso:
 - a) i dati presenti nella RICA o, esclusivamente per le iniziative che accedono tramite Registri, nel fascicolo aziendale;
 - b) una relazione agronomica asseverata, redatta da un professionista avente competenza in materia o da un CAA, sulla gestione colturale relativa all'anno di riferimento da presentare, con cadenza annuale.
 - c) la stipula di un [preliminare di] accordo di cooperazione per l'uso di terreno a fini di produzione agricola e di produzione di energia da fonte solare, come da modello approvato ed allegato al presente documento (cfr. Modulo AC R01/2025 - Modello di Accordo di Cooperazione), da convertire in accordo definitivo, in forma pubblica, trascritto prima del rilascio dell'Autorizzazione.

L'impianto dovrà rispettare i requisiti minimi previsti dalle LGM.

Art. 7
Requisiti del progetto allegato all'istanza

Procedura abilitativa semplificata

1. Il proponente allega all'istanza:
 1. la documentazione elencata all'art. 8 del d.lgs n. 190/2024;
 2. la ricevuta di pagamento degli oneri istruttori;
 3. una dichiarazione attestante di avere preventivamente acquisito l'autorizzazione per le opere di connessione alla rete elettrica, ovvero di avere presentato istanza presso i competenti uffici regionali, specificando il regime autorizzativo da adottare ai sensi della legge regionale n. 36/2023.

2. Il progetto allegato all'istanza dovrà possedere i requisiti del progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi del D.lgs. n. 36/2023 (ex progetto definitivo ai sensi del Dlgs 50/2016) e dovrà contenere, ove occorrenti, i calcoli delle strutture e degli impianti, oltre che la posizione spaziale delle parti d'impianto, in formato compatibile per il corretto inserimento del progetto in ambiente GIS.

Autorizzazione unica

1. Il proponente, allega all'istanza:
 - a. certificazione attestante la destinazione urbanistica delle aree e le eventuali prescrizioni da rispettare;
 - b. certificazione attestante la presenza o meno di aree vincolate e aree demaniali interferenti con il progetto e l'attraversamento di aree percorse da incendio;
 - c. certificazione attestante la conformità del progetto da autorizzare allo strumento urbanistico vigente e la compatibilità dell'intervento con le previsioni del QTRP; la certificazione dovrà dare evidenza della necessità o meno di adottare varianti allo strumento urbanistico;
 - d. accertamento dell'esistenza di diritti di uso civico in conformità alla Legge regionale 21 agosto 2007, n. 18;
 - e. la documentazione elencata all'art. 9, comma 3 del d.lgs n. 190/2024;
 - f. la ricevuta di pagamento degli oneri istruttori;
 - g. il preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 della Delibera AEEG ARG/elt 99/08 e successive disposizioni in materia, e la relativa accettazione da parte del soggetto proponente;
 - h. per gli impianti idroelettrici, la concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico;
 - i. per tutti gli altri impianti la concessione, ove occorra, di superfici e di risorse pubbliche;
2. Il progetto dovrà possedere i requisiti del progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi del D.lgs. n. 36/2023 (ex progetto definitivo ai sensi del Dlgs 50/2016) e dovrà contenere, ove necessari, i calcoli delle strutture e degli impianti.
3. La Relazione Tecnica di progetto, dovrà riportare anche i seguenti contenuti:
 - la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con l'analisi della producibilità attesa, ovvero delle modalità di approvvigionamento e in particolare:
 - per le biomasse: descrizione della provenienza della risorsa utilizzata;
 - per gli impianti eolici: descrizione delle caratteristiche anemometriche del sito, delle modalità e della durata dei rilievi, che non può essere inferiore ad un anno, e delle risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento;
 - la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti, del piano di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;

Art. 8
Ulteriori disposizione obbligatorie

1. I proprietari degli impianti non soggetti ad autorizzazione unica sono tenuti a comunicare al Comune competente per territorio la cessazione definitiva delle attività dell'impianto ed a fornire indicazioni sulle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l'impianto, comprese le opere connesse ad infrastrutture indispensabili alla sua costruzione ed esercizio, secondo la normativa nazionale e regionale vigente all'atto della definitiva cessazione della produzione. Gli uffici competenti del Comune sono tenuti a verificare che lo smaltimento definitivo dell'impianto avvenga entro un anno solare dalla data di comunicazione di fine attività.
2. Il proponente si obbliga a sottoscrivere con il Comune o i Comuni interessati dall'intervento, una Convenzione attraverso la quale sono regolati i rapporti tra le parti, sino alla definitiva dismissione dell'impianto.
3. Il proponente si obbliga a comunicare alla Regione Calabria eventuali trasferimenti del titolo autorizzativo (A.U. FER o PAUR), cambi di gestione e/o cessioni di azienda ed ogni altra variazione di titolarità, per il preventivo assenso dell'Amministrazione Regionale, utilizzando il Modulo VL R01/2025 - domanda di voltura. Il decreto di voltura del titolo autorizzativo è adottato
 - a. nel caso di AU dal Dipartimento Sviluppo Economico,
 - b. nel caso di PAUR dal Dipartimento Ambiente.In tal caso il soggetto subentrante assume i medesimi obblighi previsti nelle convenzioni già stipulate.